

95852

MEMORIA

P E R

L' AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO

CONTRO

I coloni ed abitanti del Rione di Banzi



P O T E N Z A

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI V. SANTANELLO

1866.

*Publice interest non convelli
rerum judicatarum auctoritatem*
JULIANUS Leg. 23, ff. de jud.

Annosissima contesa à tenuto occupato i Tribunali amministrativi del già Reame di Napoli tra i coloni della borgata di Banzi, ed il Demanio dello Stato, e non bastando un lodo, Sovranamente plaudito e due Regi Decreti ad estinguerla, come l'Anteo della favola muore, e rinasce.

CAPITOLO PRIMO

Nozioni di fatto

1. Per concessione del conquistatore Normanno Roberto Guiscardo, confermata di poi da Re Ruggiero, l'ordine dei Benedettini si ebbe il latifondo denominato Badia di Banzi, vasto di circa trentamila moggia, delle quali il quarto a coltura, ed il rimanente boscoso: di questo formano parte del tutto distinte le tre difese *Madama Giulia, Valle d'Angelo e Parasseto* — Allor che i Pontefici, per lo mantenimento della disciplina ecclesiastica introdussero il sistema delle Commende, la Badia di Banzi venne eretta a Commenda. Fu allora che i Benedettini disertarono da quel monastero, e la cura della Chiesa venne affidata ai Padri Francescani.

Nel 1782 quella Commenda fu dichiarata di Regio Patronato, ed incardinata alla Reale Cappella, in morte del Commendatore Cardinale Orsini. Appartenne in seguito alla Intendenza di Casa Reale, ed indi al Pubblico Demanio.

2. Il bisogno di render fruttifera quella vasta tenuta diede occasione al richiamo di uomini de' vicini paesi, e più di tutto da Spinazzola per coltivarla. Da ciò la necessità di assegnare a ciascun colono una abitazione; di permettersi taluni usi necessari e personali sul bosco; di conceder loro una estensione di terreno sativo per coltivarlo, mediante una tenue prestazione.

Da questi benefici però accordati ai soli coloni residenti in Banzi, vennero di poi esclusi quei coloni forestieri, che dai comuni limitrofi colà si recavano, come è manifesto dai contratti di affitto dei Commendatori, tra quali il più antico che si conserva negli atti è del 1747.

3. Questa riunione però tutta avventizia non ebbe giammai forma di civil comunanza, nè leggi o autorità speciali, che la regolasse; epperò riguardata qual'era un composto di brani delle popolazioni delle contingue città, da queste dipendevano nelle occorrenze sociali.

Accenniamo qui di passaggio, anticipando l'ordine cronologico, che sol durante l'anno 1813 dopo che quelle poche famiglie coloniche giunsero ad ottenere (almeno in carta) il quarto di quella vasta tenuta, mercè la Ordinanza Masci, di cui discorreremo in seguito, il Rione di Banzi si ebbe il titolo di Comune, ed una propria amministrazione; ma fu passeggera quella sua indipendenza, perocchè non durava che pochi mesi, ed alla fine di quell'anno ritornava Rione qual'era, ed aggregato come innanzi al vicino comune di Genzano (a).

4. Nel 1812 destinato Angelo Masci a Commissario ripartitore per la divisione de' demani in questa Provincia, i Bandini credettero giunto il momento che da semplici coltivatori generosamente raccolti da Commendatori della Badia, potessero elevarsi a proprietari di una buona parte di quel latifondo; fu levato deliberativo dal decurionato di Genzano, in cui sedevano due individui di quel Rione, e vennero delineati i vari dritti, gli usi e le colonie, che ottenuti aveano individualmente; e generalizzandoli agli abitanti tutti, e dicendoli usi civici, indussero quel Commissario, non ostante le doglianze levate dall'Intendente di casa reale, cui in quel tempo la cennata badia si apparteneva, ad emettere nel 16 aprile 1812 un'ordinanza colla quale venne prescritto:

« Che si fusse fatto un notamento di tutte le terre della badia, « possedute da' coloni, tanto cittadini che forastieri: che queste terre « si avessero come legittimamente ripartite; che i coloni fossero tenu- « ti al solo terraggio, ed avessero la facoltà di chiuderle ed affrancarsi « le prestazioni, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida. — Dedot- « te le colonie, e dedotte le difese di *Madama Giulia, Valle d'Angelo* « e *Parassete*, il rimanente territorio si fosse diviso, *dandosene un quar-* « *to al Comune*, salvo a trattarsi presso i Tribunali ordinari circa la « legittimità delle colonie da parte di casa reale e la quantità dei ca- « noni e delle difese da parte de' coloni (b) ».

5. Non appena si ebbe conoscenza di questa ordinanza, che l'Intendente di casa Reale ne reclamò lo annullamento, chiedendola abusiva, ed incompetentemente emessa, mentre si era ritenuto per un demanio comunale o feudale quella proprietà affatto libera, e si era-

(a) V. Fol. 70, 78 e 203, vol. 3. degli atti demaniali; nonchè fol. 48. e seguenti vol. 4.

(b) Fol. 2, vol. 3, atti demaniali.

no ritenuti dritti civici a pro di abitanti di un Comune giammai esistito. Questo attacco -- rese diligenti i coloni -- a provocare la esecuzione di quella ordinanza, ma le opposizioni del Ministro delle Finanze la paralizzarono, abbenchè già commessa al Consigliere d'Intendenza signor de Pascale; e le quistioni elevate sulla stessa circa la natura del fondo della badia, ed i dritti de' coloni, affidati al Consiglio di Stato del tempo, non furono per allora decise.

6. Nel 1819 i Bandini pensarono uscire dal letargo in cui erano stati per sei anni; rivolsero all'Intendente di quel tempo signor Petroni; ed instarono per la esecuzione di quella ordinanza che era rimasta sospesa; e costui senz'avvedersi della pendenza presso il Consiglio di Stato, ritiene provato l'esercizio degli usi essenziali del Comune di Banzi sull'intera estensione del territorio della Badia; dichiara come legittimamente ripartiti i terreni; e dispone lo assegno del quarto al Comune (c). Ne commise la esecuzione al Consigliere Gala. — Costui fu operoso, e nel mentre dichiarò la perpetuità delle colonie, levava stato nominativo de' coloni, e del territorio colonico, e designava la quarta parte del territorio a distaccarsi; non omise di riferire il danno gravissimo che sarebbe risultato all'Amministrazione del demanio, cui quel latifondo era passato, ove quel distacco si fosse realizzato senza che ai coloni ne tornasse vantaggio (d). Però che quando nel 1823 non ancora erasi su di ciò deliberato, il signor de Nigris, succeduto all'Intendente Petroni, venne ordinando che a' Bandini fosse dato il regolare possesso di quanto era stato loro assegnato.

7. Nel 1824 l'amministrazione del demanio si gravò alla G. Corte de' Conti contro tutte queste ordinanze. E poichè le quistioni elevate si presentavano difficili, non meno che delicate, venne dai Ministri dei due rami interessati delle Finanze e dell'Interno proposto il mezzo di diffinire il tutto la mercè di un arbitrato, eliggendosi ad arbitri il Consultore Nicola Parisio, ed il Presidente della G. C. de' Conti Gherardo de Ciutiis, nonchè il Presidente della Corte Suprema di Giustizia signor Flavio Antonio de Blasiis per arbitro dirimente nel caso di disparità.

Invitati ed intesi il procuratore ed avvocato de' coloni, quello degli abitanti di Banzi, e quello del demanio, fu proceduto al disposto lodo. Però che essendo stato discorde l'arbitro de' Bandini da quello del Demanio, l'arbitro dirimente signor de Blasiis avendo seguito il parere del signor de Ciutiis la pendenza arbitramentale ebbe il suo completamento.

E qui è utile riportare le ragioni sviluppate dal Presidente de Ciutiis per divenire al suo divisamento, e quello del Presidente de Blasiis per uniformarsi piuttosto a costui, anzichè all'altro arbitro.

(c) Fol. 132, vol. 3.

(d) Fol. 203 idem.

De Ciutiis in sulle prime si propose ad esaminare, se poteasi soggettare a divisione l'intero fondo di Banzi, mentre nello stesso non vi era Comune, nè altro Comune limitrofo vi avea dritto nè promiscuità.

E risolveva negativamente, sulle considerazioni che la legge del 1° settembre 1806 ed il Decreto degli 8 giugno 1807 negavano ogni promiscuità tra i proprietari di terreni demaniali e gli abitanti di questi terreni; ma prescrivevano che la divisione si eseguisse tra i proprietari ed i Comuni e di quelli demani soltanto su de' quali i Comuni avessero usi civici, diritti di promiscuità, o altra servitù, e che i Comuni doveano ricevere la porzione di proprietà loro spettante per suddividerli ai cittadini indigenti. Che Banzi non era stato mai un Comune, ma un vasto territorio, dove abitava un aggregato di uomini, che ivi si erano ridotti per lo comodo che aveano di abitazioni, e per la coltivazione delle terre, territorio ed uomini, che prima facevano parte del Comune di Spinazzola, dove pagavano i pesi fiscali, e quindi in tempo dell'occupazione militare erano stati aggregati al Comune di Genzano, e non prima del 1816, S. M. vi fondò una Parrocchia, che fin' allora fu in Acerenza. A questi uomini così congregati, le leggi non davano dritto a divisione. — Che Masci avea conosciuto questa verità, e perciò la parte divisa non la diede agli abitanti, ma al Comune di Banzi. Ma dove sia questo Comune (sue parole) non si sa. Conchiuse quindi che tanto l'ordinanza di Masci, che quella di Petroni erano nulle per non esistere il Comune a cui doveasi dare il quarto della Badia.

Nella seconda quistione si fe' ad esaminare: se gli abitanti del vasto feudo di Banzi, che non formava Comune, e che stavano in possesso di alcuni usi, aveano dritto di ottenere in proprietà una porzione, e privare il proprietario.

E la risolveva negativamente, sul riflesso che comunque fosse vero che i coloni abitanti di Banzi aveano alcuni usi permessi dagli antichi abati commendatari, pure questi erano meramente personali, ed individuali, non civici, e riguardavano i soli coloni, che abitavano in Banzi. Non avendo dunque usi civici, non avean dritto ad ottenere in proprietà altra porzione, oltre quella che coltivavano.

Nella terza quistione si propose di esaminare, se per l'esistenza di questi usi individuali, poteasi anche dividere il bosco.

E la risolveva anche negativamente, perchè i boschi aveano formato l'oggetto di una legislazione particolare, essendo la loro conservazione della massima importanza, tanto per li bisogni della vita, quanto per l'utilità generale delle popolazioni. Che le stesse leggi, le quali ordinavano la divisione dei demani prescrivevano, che tal divisione non dovesse cadere sui boschi, come si leggeva nel decreto 8 giugno 1808, nella istruzione 3 dicembre stesso anno, e nella istruzione 10 marzo 1810. Che ad onta di queste leggi e Masci, e Petroni con abuso di potere aveano ordinato la divisione di uno de' più speciosi boschi del Regno, con positivo danno degli stessi coloni.

E l'arbitro dirimente signor Presidente de Blasiis ampliando il

ragionamento tenuto da de Ciutiis, e poggiandosi principalmente sul riflesso che l'art. 10 della legge del 1° settembre 1806, gli art. 16 e 19 Decreti degli 8 giugno 1807, e gli art. 1, 2 e 49 Decreto del 3 dicembre 1808 escludevano dalla divisione dei demani i boschi. Che le istruzioni del 10 marzo 1810 davano tre incarichi ai Commissari: lo scioglimento di ogni promiscuità: la separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra i Comuni ed i padroni di esse, siano Baroni, siano chiese: la suddivisione della parte de' Comuni fra i cittadini: che niuno di questi tre incarichi poteva riguardare il bosco di Banzi, non il primo perchè non vi erano terre promiscue; non il secondo perchè le istruzioni suddette non avevano punto alterate le disposizioni della legge, e dei precedenti Decreti, relativamente alla proibizione di procedersi alla divisione dei boschi; epperò che il Commissario Masci non poteva procedere alla separazione in massa del bosco di Banzi senza distruggere quelle stesse leggi, che dovea mettere in esecuzione: che le istruzioni medesime comandavano che la separazione in massa si dovesse fare tra i Comuni ed i padroni delle terre demaniali, ed in quel tempo in Banzi non vi era Comune, con cui si avesse potuto fare la separazione; quegli abitanti nel num. di 500 dipendevano dal Comune di Acerenza, e non prima di gennaio del 1807 erano stati riuniti al Comune di Genzano, riunione che era stata confermata col Decreto 1° maggio 1816. Che Banzi avea mancato sempre, e mancava dei requisiti voluti dal detto Decreto del primo maggio 1816 e dell'altro del 10 novembre 1819 per poter dimandare ed ottenere una particolare amministrazione, cioè la popolazione di 1000 abitanti, ed i mezzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell'Amministrazione. Or se in Banzi non vi era Comune; non vi potea essere per conseguenza separazione in massa; ed ove anche vi fosse un Comune, non potevasi procedere a separazione in massa del bosco, per lo divieto della legge. Conseguentemente fu di avviso:

1. Che tanto l'ordinanza Masci, che quella dell'Intendente Petroni erano nulle, e nulli gli atti fatti per la esecuzione delle stesse.

2. Che il bosco di Banzi non sia compreso nelle leggi ordinanti la divisione de' Demani, e per conseguenza non soggetto a divisione alcuna.

3. Che gl'individui abitanti in Banzi dovessero godere come coloni perpetui quelle terre che aveano fin' allora coltivate, con pagare la solita prestazione.

4. Che i coloni forestieri si dovessero pur mantenere nelle colonie, purchè avessero possedute le terre non precariamente dal 1801 al 1811 (e).

Questo lodo dopo essere stato assoggettato alla Consulta di Stato

veniva Sovranamente approvato da Rescritto del 28 ottobre 1829 (f), così concepito.

» Avendo rassegnato a S. M. nell'ordinario Consiglio di Stato del 19 andante mese tutto l'incartamento relativo alla conciliazione delle vertenze tra il Comune ed i coloni di Banzi, ed il Pubblico Demanio, insieme all'avviso che ne à emesso la Consulta de' Reali Domini, la M. S. uniformemente all'avviso stesso à Sovranamente ordinato:

» 1. Che abbiano a dichiararsi come nulle e non avvenute le ordinanze che si trovano all'uopo emesse, e tutto ciò che in esecuzione delle medesime si è fatto da' Consiglieri d'Intendenza Pascale e Gala.

» 2. Che gl'individui abitanti in Banzi debbono continuare a godere come coloni perpetui quelle terre che ànno finora coltivate, corrispondendo quella stessa prestazione, che àn corrisposto finora, escluse però quelle comprese nelle difese Madama Giulia, Parasseto e Valle d'Angelo, le quali debbono essere esenti da qualunque servitù.

» 3. Che debbono i medesimi anche godere nel bosco quegli usi che sinora han goduti.

» 4. Che de' coloni forestieri debbono mantenersi nelle colonie quei soli che senza titolo di affitto siano stati nel possesso decennale.

» 5. Che ogni colono dichiarato perpetuo per effetto delle prescrizioni contenute nei Decreti del 1808, 1809 e 1810, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida, sia facultato di affrancare la prestazione dovuta ai termini della legge, ed a potersi chiudere la terre con passarsi in testa sua la quota fondiaria sul terreno dichiarato di colonia perpetua.

» 6. Che i coloni abitanti in Banzi da oggi in avanti dovessero essere esenti di pagare il canone sul suolo delle case di abitazione da essi fabbricate, e che rimanevano facultati di fabbricarne altre per loro abitazione, senza pagar canone per lo suolo, purchè sia idoneo e non pregiudizievole alla badia ec. ».

CAPITOLO SECONDO

Esecuzione del Rescritto Sovrano.

La Sovrana sanzione riportata qui innanzi avendo definito i dritti de' coloni di Banzi, avrebbe dovuto por termine al lungo piato; ma non fu così. — Commessa allo Intendente della Provincia la esecuzione del giudicato arbitrale e del rescritto, venivano dall'arbitrio di questo funzionario violati e l'uno e l'altro.

In fatti, delegato il Consigliere d'Intendenza D. Andrea Lombardi, questi verificò la estensione dei terreni coverti a colonie, e ne

(f) Esiste al fol. 105, vol. 5, degli atti demaniali

formò gli stati nominativi per individui e per estensione; verificò che num. 131 coloni coltivavano tom. 1687 di terre, oltre tomoli 23 circa occupate da masserie, pedanili, aje; ed altre tom. 160 impiantate a vigneti, oltre ai canneti. Levò lo stato della popolazione di Banzi, ascendente a 523 individui. Levò lo stato degli alberi sistenti in terreni colonici, e li valutò. E dopo tutto ciò diè fuori il suo avviso, che fu seguito da quello del Consiglio d'Intendenza del 12 Luglio 1833, il cui tenore non riportiamo perchè fusi nella seguente altra ordinanza che l'Intendente diè fuori nel seguente Agosto, così concepita:

« 1. Sono dichiarati coloni perpetui gl'individui di Banzi annotati negli stati num. 1 e 2 per la estensione delle terre sia a semina, che a vigne, descritte in detti stati: e col pagamento dell'annua prestazione, e con la facoltà di affrancarla, estinto ogni dritto di devoluzione e di fida ec.

» 2. Gli aventi causa de' coloni Banzesi in epoca anteriore al Sovrano Rescritto non possono considerarsi come coloni di Banzi.

» 3. S'intendono rientrati al Demanio i tom. 223 di terreno coltivato posteriormente alla emanazione del Sovrano Rescritto, dagl'individui notati nello stato num. 4.

» 4. Sono dichiarati di proprietà dello stesso demanio gli alberi sparsi nelle rispettive colonie, giusta lo stato num. 3.

» 5. Sia libero ai coloni di Banzi continuare a valersi delle pasate e delle acque sistenti nella continenza delle colonie.

» 6. Restino gli abitanti di Banzi nel pieno godimento dei loro usi individuati nel bosco, che sono i seguenti, cioè:

» 1. Di farvi pascere i loro animali per l'intero anno, escluso il tempo della ghianda, dal 15 ottobre al 15 dicembre, nel quale o saranno provveduti dal conduttore del pascolo recettibile, o non contentandosene sarà loro accordata una proporzionata bonifica. E pagheranno la solita fida, cioè (si disegna il prezzo di fida per le diverse specie di animali).

» 2. Di legnare senza alcuna prestazione al secco, selvaggio e morto a terra per loro uso.

» 3. Di avvalersi anche senza prestazione degli alberi fruttiferi, o infruttiferi per gl'istrumenti rurali, per cerchi da cingere le botti, per costruzione e coerture delle case di abitazione, masserie ed altro necessario comodo; sempre però dietro il solito permesso e coll'assistenza degli Agenti del Demanio e di quelli del conduttore; e salvo ancora le convenienze forestali.

» 4. Di poter recidere la frasca per uso dei loro buoi, e giumenti colle debite regole, salvo le stesse convenienze forestali e vigilanze.

» 5. Di cavar pietre e di cuocere calcaje e forni per calce e mattoni per solo uso proprio.

» 6. Di servirsi dei parchi di loro pertinenza e di poterne costruire dei nuovi.

» 7. Di potersi servire delle grotte già esistenti nel bosco istesso per ricovero dei loro animali, senza poterne cavare delle altre.

» 8. Di essere preferiti nella vendita della ghianda, ma nelle sole contrade del bosco vicino all'abitato, *pagandola allo stesso prezzo degli altri.*

» 7. Non si riconoscono i coloni forestieri di Genzano e Palazzo. Si accorda un termine per provare nel senso del Rescritto.

» 8. Si dichiarano esenti dal pagamento del canone pel suolo occupato dai nuovi edifici li 24 Banzesi annotati in apposito stato, nonchè dal pagamento di pigioni gli altri annotati in altro stato, *per le case appartenenti alla Badia (g) ».*

Nuovi reclami si producevano contro questa ordinanza e dal Demanio, e dai Bandini alla G. C. dei Conti.

Questo Collegio con avviso del 17 febbraio 1841 migliorò di poco la posizione del Demanio, manomessa dalla Ordinanza; quindi la necessità di reclamare alla Consulta di Stato. Altrettanto eseguirono i coloni, fatti arditi dai riportati vantaggi.

La Consulta di Stato con parere del 20 ottobre 1842 dato ad unanime, ed in conformità dell'avviso della Commissione, riformava così:

« Ferma rimanendosi la Ordinanza dello Intendente di Basilicata del 10 agosto 1833, e fermo pure restando lo avviso della G. Corte dei Conti del 17 febbraio 1841 potessero entrambi cotesti atti modificarsi nei soli punti qui appresso dettagliati, cioè:

» 1. Che l'annua prestazione in generi dovuta da coloni alla Badia di Banzi sia di tom. due di grano per ogni versura delle rispettive terre.

» 2. Che pei vigneti siano tenuti a pagare un carlino in danaro per ogni stoppello di terra di tale natura.

» 3. Che gli usi ai quali *possono i coloni suddetti avere dritto* in quel bosco, si rimangono definiti, *giusta le antiche consuetudini* ai seguenti soli:

» a) Di legnare al morto, secco, e caduto a terra, *esclusi gli alberi, ancorchè seltaggi.*

» b) Di venire i coloni provveduti del legname necessario, comunque fruttifero ad uso di costruzioni, strumenti, utensili rurali e cose simili, precedente però il debito permesso, e pagandone il giusto prezzo.

» c) Di potere *gli stessi coloni* usare delle pietre, senza però estrarle dai fondi o svellerle con istrumento alcuno di ferro o di legno.

» d) Di farvi pascolare gratuitamente in tutto l'anno, esclusi i due mesi dal 15 ottobre al 15 dicembre gli animali *di proprio uso*, proibendosi per altro ai coloni medesimi di tagliare per tale oggetto frasche e ramoscelli di alberi.

» e) E di conservare il possesso, ancora gratuito, delle grotte, can-

tine e parchi già costruiti nel suddetto bosco, bene inteso che volendovi i detti coloni formare altri simili comodi, ne debbono chiedere permesso, ed ottenerlo pagarne il giusto prezzo.

» 4. Che possonsi *per equità* preferire i coloni di Banzi allo acquisto della ghianda ec. pagandone il prezzo corrente a quel tempo sul luogo.

» 5. Che si rimangono conceduti ai coloni l'uso e la percezione del frutto degli alberi vegeti o secchi, sparsi nelle rispettive colonie, al numero di 4118 secondo la verifica fattane dall'Intendente nel 1833, senza che per tale concessione siano dessi tenuti a corrispondere cosa alcuna, ma che però la proprietà dei suddetti alberi si appartenga in ogni tempo al demanio.

» 6. Che debbono pure i coloni continuare a godere l'uso gratuito delle così dette rispettive passate, e qualora avessero bisogno di aprirne delle nuove, siano tenuti a chiederne il permesso.

» 7. Che non possonsi i coloni obbligare a corrispondere un particolare canone per le costruzioni forse da essi fatte nelle rispettive colonie.

» 8. Che debbasi confermare il giudizio renduto dalla G. C. dei Conti a favore dei coloni forastieri.

» 9. Che non si possa proibire ai coloni la costruzione di nuove case senza pagamento di canone.

» 10. Che rimangono facoltati i coloni suddetti ad affrancare sempre che il vogliono, nei sensi del Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1829, le prestazioni da essi dovute.

» 11. Che dovessero compensarsi tutte le spese ».

Emesso il riportato avviso della Consulta, tanto il Demanio, che i coloni ricorsero alla sapienza Sovrana chiedendone la riforma, ciascuno nel proprio interesse; ma questa Sovrana sanzione lungamente attesa non si ebbe dal governo borbonico.

Però che questo caduto, e respirandosi aure di libertà in queste meridionali Province Italiane, gli abitanti ed i coloni di Banzi ripigliarono le pratiche nel senso di poter ottenere quel tanto per lo innanzi loro giustamente negato.

Si rivolsero dunque al Luogotenente Generale in queste Province Napoletane, ed insistettero perchè fossero scomparsi i molteplici giudicati, ed acquistato avesse novella vita l'annullata Ordinanza Masci.

Ma il Luogotenente con Decreto degli 8 ottobre 1861, senza la benchè menoma variazione approvava l'avviso della Consulta del 1842 di sopra riportato.

È notevole che il Segretario Generale del Dicastero delle Finanze nel fare al Luogotenente la relazione per lo Decreto ad emettere, diceva fra l'altro così:

» Ricade al 1833 la disputa in contenzioso amministrativo tra il Pubblico Demanio, ed i coloni di Banzi, Genzano e Palazzo, quanto ai dritti scambievoli che competono al primo come proprietario di quella vasta tenuta, e che sono attribuiti agli altri non già come cittadini di un qualche special Comune, ma come coltivatore di quelle terre. E questa

disputa neppur fu l'ultima intervenuta dopo l'ordinanza dell'Intendente di Basilicata del 10 agosto detto anno, che già per lo innanzi le contese insorsero fin dal 1812, allorchè il Commissario ripartitore dei demani intese a sciogliere le promiscuità su quelle tenute ».

Conchiudeva così: « Non vorrei che si facesse plauso al divisamento del Direttore Generale del Demanio Pubblico di rimettersi cioè tutte queste scambievoli dispute alla disamina del Commissario Regio deputato a sciogliere le promiscuità. È un mezzo secolo, e queste discordie tra il Demanio ed i coloni non hanno per anco raggiunta la loro meta. Perdurano anco dippiù, per ritornare forse donde son partite dopo della deliberazione del Commissario? E non fia miglior consiglio che questo *Magistrato trovi nella sanzione governativa sull'avviso della Consulta, già prefiniti i dritti scambievoli, per attendere poscia a più spedita e più adeguata applicazione (g)* ».

Nè pur anco il Decreto Luogotenenziale di approvazione dell'avviso della Consulta poté contentare l'ingordigia de' coloni, i quali a tutto costo vorrebbero la proprietà di una gran parte di quel latifondo. Si rivolsero alla Maestà del Re con ricorso del 14 agosto 1862, chiedendo lo annullamento dell'anzidetto Decreto, e che si fosse rimessa la vertenza ai Tribunali ordinari (h). Ed il Re nel 2 gennaio 1863 sull'avviso del Consiglio di Stato, ritenendo i reclamati provvedimenti trovare un ostacolo insuperabile nella cosa giudicata, e che i notabili di Banzi avere col loro ricorso del 6 aprile 1857 invocato costantemente un Decreto che approvasse l'avviso della Consulta, decretava di non potersi accogliere la domanda (i).

TERZO STADIO

Novella ordinanza del Prefetto

Non ristavansi neppure i Bandini, lusingati forse da qualche mestatore; ed altra via intraprendevano per richiamare in vita gli estinti; ed a questo miracolo son riusciti la mercè di un onnipossente.

Nel 27 ottobre 1863 il Prefetto nella qualità di Commissario Ripartitore dà fuori un'Ordinanza, con che nel mentre ritiene, uniformemente ai decreti Luogotenenziali e Sovrano, come un *giudicato diffinitivo sull'annua vertenza tra il demanio ed i Coloni di Banzi* lo avviso della Consulta, sull'appoggio degli art. 4 e 5 delle Istruzioni del 3 luglio 1861, ritenendo quel che i giudicati non avevano ritenuto, un demanio cioè nel latifondo di Banzi, ed un demanio promiscuo tra gli abitanti di quella borgata, ed il Demanio nazionale proprietario dello stesso, invita le parti anzidette a presentarsi innanzi a Lui per

(g) Fol. 147 e seguenti nostro incartamento.

(h) Fol. 154 detto incartamento.

(i) Fol. 155 idem.

lo preventivo sperimento di conciliazione su tutti gli articoli del ripetuto avviso.

Nel 10 novembre il Demanio fa presentare il suo Procuratore, il quale annuiva a conciliarsi nel senso del giudicato, ed insistendo che non trattavasi di demanio promiscuo, nè di dritti per usi civici, ma di semplici usi colonici, il Prefetto era incompetente; ed ove fosse stato investito di poteri a dar esecuzione al giudicato istesso, non si era nel caso di scioglimento di promiscuità, ma di dare un compenso a scarsi usi colonici, il che era opera de' periti i quali avrebbero saputo attribuire tanta estensione territoriale colonica da proporzionare il valente di quei scarsi usi.

Ed il Consigliere delegato, anzichè levare verbale della seguita, o non seguita conciliazione, per indi assegnare le parti a presentare le loro ragioni innanzi la commissione, in data del 9 dicembre detto anno 1863, in seguito a ragionamento fondato sui fatti erronei ed arbitrari, come sarà rilevato a proprio luogo, emetteva la seguente altra Ordinanza:

« Senza arrestarsi all'eccezione d'incompetenza che rigetta, definitivamente pronunciando. 1. *Dichiara sciolta la promiscuità* tra il Rione di Banzi, i coloni di quella ex-Badia, e l'Amministrazione del Demanio e Tasse; ed ordina, che il quarto del bosco di Banzi, ed il quarto sull'aratorio resti distaccato a favore della popolazione del suddetto Rione-- Si riserva all'espletamento dell'operazione di esecuzione di provvedere in ordine: 1. al quantitativo dell'annua prestazione in genere dovuto dai coloni di Banzi sulle colonie sative attualmente esistenti, dichiarate, e ritenute legittime; 2. al dritto dei coloni ed altri abitanti di Banzi proprietari d'industrie, che ora ne godono, di conservare il possesso dei parchi, grotte per ricoveri o cantine, onde con norme opportune riformare il godimento e l'uso attribuito dai giudicati; però da stabilirsi sulla parte che verrà accantonata a pro de' Bandini; 3. al dritto delle vie di passaggio tra le colonie; 4. al dritto alla proprietà degli alberi sparsi nelle colonie rispettive de' Bandini; e 5. alle norme che dovranno regolare, *pei dritti della popolazione di Banzi*, le condizioni degli accantonamenti e distacchi alla popolazione istessa; nonchè l'uso delle miniere di pietre, e la costruzione delle fornaci, ed altro.

« L'agente demaniale signor Germano Guglielmucci eseguirà tale distacco ».

Si è appellato da questa Ordinanza il Pubblico Demanio.

Si è gravato del pari il rappresentante il Rione di Banzi, lamentando di non aver contentato quegli abitanti nelle immense loro brame, perocchè, si sostiene, trattavasi di usi civici dipendenti da dominio, non da servitù, ed anzichè il quarto, ben due terzi di quel latifondo dovea loro attribuirsi!

E noi incaricati della difesa delle ragioni del Demanio, ci faccia-

mo a sostenere la sua appellazione, ed a dimostrare la inesattezza di quella dell'Assessore di Banzi, nel modo più breve e spedito che il possiamo con l'esame delle seguenti quistioni:

1. Regge la eccepita incompetenza del Prefetto ?
2. È stata ritualmente emessa l'ordinanza per iscioglimento di promiscuità, senza i preliminari tentativi della conciliazione ?
3. Vi è la cosa giudicata che definisce i dritti sul territorio di Banzi, e questi a favore dei cittadini, o dei soli coloni ?
4. Può dirsi promiscuo quel territorio sul quale non vi sono usi civici, ma semplici usi colonici ?
5. In qual modo posson compensarsi siffatti usi colonici, e render libero il fondo ?
6. Che dell'appello incidente dell'assessore di Banzi ?

CAPITOLO QUARTO

Ragioni dell'appello.

§. 1.

Regge la eccepita incompetenza del Prefetto ?

Se con la impugnata ordinanza, e con la primitiva del 27 ottobre 1865 non si disconviene, che il Commissario Ripartitore agiva per la esecuzione del giudicato contenuto nell'avviso consultivo degli 8 Ottobre 1861, che avrebbe chiuso ogni adito ad ulteriore contestazione, non si era certo nel caso di scioglimento di promiscuità; quindi ben a ragione si eccepiva la incompetenza del potere eccezionale, essendochè la quistione sulla esecuzione dei giudicati amministrativi appartiene al potere ordinario.

I Commissari Ripartitori pel decreto del 1. gennaio 1861 e per leggi e regolamenti precedenti tre sole incumbenze si avevano: quella di sciogliere le promiscuità tuttavia esistenti, di dividere in massa i demanii ex feudali o ecclesiastici tra i proprietari ed i comuni, di reintegrare i demani comunali usurpati.

A niuna delle accennate incumbenze appartiene la vertenza che ci occupa. Non si è nel caso di promiscuità da doversi sciogliere, imperocchè a parte di non potersi riconoscere promiscuità di dritti tra coloni e padroni, dipendendo la promiscuità o dai dritti dominicali, o da servitù acquisite, i coloni di Banzi nè degli uni nè delle altre sono in possesso; non per condominio che non ne possono vantare i semplici coloni verso il padrone del fondo, che per pura generosità li mise a parte dell'esercizio di alcuni godimenti inerenti al loro grado di coloni; non per servitù, poichè tranne il pascolo ristretto e limitato pel tempo, e per la estensione, tutt'altro da essi preteso non si ha gratui-

tamente, ma mediante un corrispettivo. Non si è nel caso di divisione in massa di beni demaniali, perocchè queste divisioni posson pretendersi dai Comuni per esercizio di usi civici; ma Banzi non è nè è stato mai Comune; nè i coloni, od anche gli abitanti di quel Rione sono nel godimento di usi civici, sibbene di alcuni usi colonici, come è ritenuto dai giudicati.

Non trattasi infine di azione per reintegrazione.

E se non si è in alcuno degl'indicati casi, la incompetenza del Commissario ripartitore è manifesta.

§. 2.

E stata ritualmente emessa l'Ordinanza per iscioglimento di promiscuità, senza esaurirsi il tentativo di preventiva conciliazione ?

Il procedimento tracciato dalle istruzioni del 3 Luglio 1861; non meno che dalle precedenti leggi e regolamenti sulla ripartizione dei demani, si è quello, grandemente raccomandato ai Commissari demaniali, del preventivo sperimento della conciliazione. Nell'art. 24 delle citate istruzioni si legge « Nelle materie di loro propria competenza (i Commissari) cureranno innanzi tutto, di far cessare le controversie col mezzo della conciliazione. Non potendo riuscirvi fra i dieci giorni consecutivi a quello della presentazione dei richiami, essi pronunzieranno nei limiti della propria giurisdizione ».

Art. 27. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti, o da chi legalmente le rappresenta, e dal Commissario.

Art. 30. Le trattative della conciliazione sospenderanno il corso del giudizio.

Come si condottava il Prefetto nel rincontro della nostra vertenza, lo abbiamo riportato di sopra alla pagina

Adunque il Prefetto dovea levare verbale della seguita o non seguita conciliazione; farc'intendere almeno le ragioni che avrebbero opposte i coloni a non accettare la via conciliativa proposta dall'amministrazione del Demanio, anzicchè emettere la famosa Ordinanza, con la quale lacerando e leggi, e giudicati, e Sovrane sanzioni, richiama in vita quella concessione e per cento doppi, che i giudicati medesimi negata avevano. E chi non dirà arbitrario, ed illegale un cosiffatto procedere?

§. 3.

Vi è la cosa giudicata, che definisce i dritti sul territorio di Banzi, e questi a favore degli abitanti tutti del Rione ovvero de' soli coloni ?

Concediamo per poco al Prefetto il potere di conoscere della esecuzione de' giudicati emanati nella lunga vertenza relativa ai dritti sul

territorio dell'ex Badia di Banzi, si è dato ai giudicati medesimi quella estensione e quel significato che da essi risulta; od invece se n'è fatto strazio?

Ricordando la storia de' fatti che informarono gli anzidetti giudicati, non potrassi non riconoscere che i medesimi abbiano definiti i dritti sul territorio di Banzi.

Li definiva la sentenza arbitramentale del 7 aprile 1829, ed il consecutivo rescritto del 28 ottobre stesso anno, che è propriamente la legge che regolar debba i dritti de' coloni, dritti che concessi in generale cioè « quegli usi che sinora han goduti » come in esso si legge, vennero poscia enumerati nei posteriori giudicati di esecuzione, e propriamente nell'avviso della Consulta approvato da' Decreti Sovrani.

Che i giudicati anzidetti poi riguardarono non altro che i coloni di Banzi, sembra pienissima la dimostrazione.

Ed in prima, tutte le convenzioni passate tra i feudatari, ed i coltivatori delle terre di Banzi a cominciare dalle più antiche all'ultima racchiusa nell'albarano, sistente ne' volumi demaniali (1) riguardarono concessioni e gratificazioni, che i padroni davano non già agli abitanti del piccolo villaggio, bensì ai singoli e designati coloni -- con i coloni si è controvertito -- di dritti de' coloni si è sempre parlato negli atti -- usi colonici sono stati definiti quelli pretesi da' medesimi in tutti i pronunziati amministrativi, e nelle Sovrane sanzioni. Se dunque l'acclamamento de' dritti lo si faceva nel solo interesse de' coloni, non vi erano dritti promiscui tra cittadini e feudatari: non vi sono usi civici a compensare, il che nel mentre rafferma la eccezione della incompetenza del Regio Commissario, rende evidente la erroneità della sua Ordinanza.

Ed addentrandoci meglio nella quistione, rileviamo primieramente dalla sentenza arbitramentale, primo anello degli altri giudicati posteriormente emessi; che de' dritti dei coloni riguardò tutta la discussione; in essa l'arbitro eletto pel demanio, cui fec'eco l'arbitro dirimente, non parlò di altro che di usi personali ed individuali, nei quali si trovavano in possesso i coloni di Banzi, e non già di usi civici; per la qual cosa non avean dritto di ottenere in proprietà una porzione del vasto fondo di Banzi, e privarne il proprietario. Questo si legge nella seconda quistione discussa ed esaminata dal Presidente de' Ciutiis, e nello insieme del ragionamento tenuto dal Presidente de' Blasiiis terzo arbitro dirimente.

Col rescritto approvativo dell'arbitramento del 28 ottobre 1829, si attribuiscono ai coloni i soliti usi sul bosco.

La stessa ordinanza dell'Intendente del 1836 mantiene i coloni nel dritto agli usi individuali. L'avviso della Consulta del 1842 con maggior chiarezza nell'art. 3 dichiara « che gli usi ai quali possono i coloni suddetti aver dritto in quel bosco rimangono definiti, giusta

(1) Fol. 16, vol. 4.

« le antiche consuetudini ai seguenti soli etc. » e li enumera, sempre relative a' coloni. E questo giudicato non è smentito dal redattore dell'ordinanza che anzi lo ritiene come il vero giudicato diffinitivo.

La relazione preliminare al Decreto Luogotenenziale del 1861 li appella chiarissimamente *usi colonici*, fondandosi principalmente sul riflesso « che i dritti attribuiti a' coloni di Banzi competevano loro non « già come cittadini di un qualche speciale Comune, ma come coltivatori di quelle terre (m):

Gli stessi documenti prodotti ora da' Bandini, gli estratti cioè dei contratti di affitto, non riserbano altro che gli *usi individuali ai coloni*. E da ultimo pone il suggello alla dimostrazione che dell'interesse dei coloni, non già degli abitanti del rione di Banzi, si è discusso e si discute, la stessa ordinanza primitiva, emessa dal signor Prefetto nel 27 ottobre 1863, quando chiama le parti al preventivo esperimento della conciliazione di sopra riportato, e di cui ricordiamo il seguente brano. » Visto l'avviso dell'abolita Consulta di Stato emesso nella sessione del 30 settembre 1842, intorno all'annosa controversia tra il pubblico demanio e i coloni della Badia di Banzi ».

Dopo tanta evidenza chi può ardire di sostenere che trattasi di vedere dell'interesse degli abitanti più che dei coloni di Banzi?

Però che il redattore dell'Ordinanza per riuscire nel suo assunto che i giudicati contemplassero gl'interessi della popolazione, non dei soli coloni, esce fuori con argomentazioni, e non contento di bistrattare la sentenza arbitramentale, ed il rescritto approvativo del 1829, calunniandoli come deferenti ed illegali, contro la evidenza dei fatti, aggiunge, che debbono ritenersi gli usi civici accordati ai cittadini di Banzi dall'essersi fra gli altri concesso il dritto di costruirsi delle abitazioni senza pagare emolumento per l'occupazione del suolo e quello di raccorre pietre, e di case certamente erano provveduti i coloni.

Ci duole il dire che la Ordinanza poggia sopra false ipotesi, sopra chimere. Se si fosse dato uno sguardo ai volumi degli atti, avrebbe il Commessario rilevato che i coloni sino al 1828 non aveano edificato che pochissime casette, ed occupavano tuttavia una parte del locale del Monastero, perciò la facoltà di fabbricarne delle altre a misura che le loro famiglie divenivano più numerose.

Ma Banzi è un Comune, i Bandini sono a reputarsi abitanti di una città, sono riuniti in civile comunanza! ripiglia il Prefetto, dice il difensore degli appellati con le sue antichità storiche.

Banzi non è stato mai un Comune indipendente. Fin da tempi remotissimi quando la Badia era occupata da' Benedettini, cui facevasi concessione di quel latifondo, coltivatori delle vicine città, e principalmente di Spinazzola, cominciarono a stanziarsi nelle vicinanze del Monastero, come inservienti di quei ricchi monaci, e ad impiegare le loro braccia alla coltura di quelle terre, abitando in rozze capanne;

(m) Fol. 148 nostra produzione.

così si mantennero sino all'uscita dei Benedettini, quando si fecero ad occupare una parte del locale del Monastero, tanto che sino al 1806 in 94 celle abitavano un 500 individui, del cui numero si componeva e si compone tutta la popolazione del villaggio, giusta riferiva l'Agente ripartitore signor Rugilo in un rapporto al Commissario Masci del 2 agosto 1812 (n); e sol da quell'epoca cominciarono a costruire delle casette, formando un Rione, pria soggetto al Comune di Montepeloso, indi a quello di Acerenza, e nel 1807 a Genzano. Uno sguardo agli atti sistenti nel citato volume quarto, e si sarà certo che quando Masci emetteva la famosa ordinanza, cagione di tante liti, Banzi era tuttavia piccolo villaggio addetto a Genzano; e sol dopo che volle largheggiare a prò di quei pochi coltivatori, si ebbero nel 20 settembre 1812 la concessione di unirsi in comunanza propria, il che si effettuiva il primo gennaio 1813; ma loro fu tolta agli 8 aprile, giusto per la disposta sospensione dell'ordinanza anzidetta (o). Donde dunque ha rilevato il Prefetto che il Rione di Banzi nel 1811 era un Comune?

Nè gli sforzi del numismatico difensore de' Bandini può far attribuire a quegli abitanti del piccolo Rione la gloria de' cittadini discendenti dell'antichissima Banzi. Ammiriamo i meriti scientifici di antichità storiche in lui, ma non possiamo convenire che quei pochi coltivatori del feudo di Banzi originassero da quella città, la cui esistenza si pone pure in dubbio dagli scrittori, tanto la memoria si perde nella notte dei secoli. Gli storici concordano solamente nel ritenere che la sola badia vi rimaneva nel secolo XI, quando da Benedettini, fra quali avea lungamente dimorato da privato monaco il di poi Pontefice Urbano XI, nel 1088, allorchè si recò al Concilio di Melfi, vi consacrò la Chiesa. Dagli stessi storici si ha che la badia allorchè era occupata dai Benedettini, e non vi era vestigia di città, venne dotata del latifondo, ora in quistione, dal Normanno Roberto Guiscardo che la fondò, come dalla bolla riportata dall'Ughellio al volume 7.

Se gli attuali abitanti del rione di Banzi fossero i discendenti dei superstiti dell'antichissima città, non sarebbero in così scarso numero: non avrebbero abitati pria in rozze capanne e poscia nel locale del Monastero; ma avrebbero riedificata per lungo lasso di secoli quella città cotanto rinomata pria del Cristianesimo; essi dunque non sono altri che coltivatori chiamati ed accolti da monaci abitanti la Badia, come dagli antichi atti, e non mai si hanno avuto il titolo di cittadini riuniti in civile comunanza. Banzi è stato ed è un villaggio, un rione dipendente da altro comune. Fu questa la ragion principale che gli arbitri nel loro lodo negarono gli usi civici a quegli abitanti « non potendo usi civici competere ad un numero di abitanti che non sono eretti in comune » ed è stata questa la ragion principale ritenuta dall'avviso consultivo, e dalla relazione del decreto Luogotenenziale che à fatto definire gli usi pretesi da' coloni di Banzi, usi colonici incapaci di compensamento nel senso della legge, che lo concede pe' soli usi civici.

(n) Fol. 14, detto vol. 4.

(o) Fol. 48 a 51, detto vol. 4.

Può dirsi promiscuo quel territorio sul quale non vi sono usi civici ma semplici usi colonici?

La presente quistione va risolta coi principi svolti nella precedente. Se si ritiene la inesistenza degli usi civici sul bosco di Banzi a prò dei coloni, od anche degli abitanti del Rione, non vi è promiscuità da risolversi.

Si ha promiscuità quando vi à condominio, o servitù acquisite, articolo 5 istruzioni del 10 maggio 1810, ed abbiamo dimostrato in base ai giudicati irretrattabili che dritti di condominio non hanno i Bandini, sibbene i semplici, e designati coloni godessero dei ristretti usi individuali colonici.

Il citato art. 5 della istruzione del 1810 definisce la promiscuità, dividendola in generale, e particolare: la prima è quella che cade sugli interi tenimenti *de' paesi messi in comunione*; la particolare abbraccia una parte più o meno grande *de' suddetti territori*. Si hanno dritti promiscui quando si è nel godimento degli usi civici, i quali non sono che riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, art. 11 citata istruzione. Or se abbiamo dimostrato non esservi popolazioni, tali nel senso legale non potendo ritenersi i coloni abitanti del Rione di Banzi; se non vi sono riserve dominicali, o per concessioni; se in breve non vi sono usi civici, non vi può essere promiscuità da sciogliersi.

Ma a che sforzarci d'avvantaggio a dimostrare quello che *est probatio probata*? Voler ritenere esistere promiscuità fra i coloni o gli abitanti del Rione di Banzi, ed il demanio proprietario del latifondo dello specioso bosco dell'ex badia, usi civici a compensare, è lo stesso che dar vita agli estinti, far il miracolo di Lazzaro — Masci ingannato credè riconoscere -- il diritto agli usi civici in quei coloni, e ne stabilì il compensamento. I giudicati posteriormente emessi sulla contestazione surta, relativa al niego di quegli usi, non ve ne riconoscevano, e quella ordinanza annullavano, come si può avere ardimento di riconoscerli ora, che si à da superare e diroccare il baluardo della cosa giudicata?

Ma il Prefetto funzionante visto lo scoglio in cui urtava, nel canone cioè di ragion pubblica *non bis in idem*, à cercato abbatterlo con dire inefficace la sentenza arbitramentale del 7 aprile 1829, per essere stato promosso da Ministri nell'interesse di quel governo per trovarsi il feudo di Banzi a far parte della corona borbonica: per non esservi stato l'acconsentimento della popolazione di Banzi a quell'arbitramento: per non essersi dato mandato al deputato che rappresentò gl'interessi di Banzi; per non vedersi infine quel pronunziato arbitramentale invocato tra i giudicati dichiarati diffinitivamente eseguibili dall'approvazione Luogotenenziale.

È facile smentire queste assertive. L'arbitramento fu disposto in conseguenza delle disposizioni legislative contenute nell'art. 6 decreto 8 Giugno 1807, e negli altri del 3 Dicembre 1808 e 10 Marzo 1810.

All'epoca dell'arbitramento l'ex feudo di Banzi apparteneva al pubblico demanio, non già alla Corona. Gli arbitri furono designati l'uno nell'interesse del Demanio del Ministro delle finanze, l'altro nell'interesse de' coloni al Ministro dell'Interno.

Non mancò l'avviso al rappresentante il Rione di Banzi, ed ai coloni di eleggere rispettivamente un Avvocato, che li avesse rappresentati presso gli arbitri. E lo fecero, destinando il signor Bonaventura Leucani pe' primi; il signor Giacinto Martucci pei coloni. Costoro presentarono memorie, e sostennero vigorosamente gl'interessi de' loro mandanti.

Come dunque si può essere tanto preoccupato da negare i fatti permanenti? Si riscontrino gli atti relativi nel vol. 5 atti demaniali, e si sarà certo di quello abbiamo rilevato.

Quella sentenza non è invocata fra i giudicati nel decreto Luogotenenziale!

E cosa è l'avviso consultivo dichiarato eseguibile con quel decreto, se non la conferma di quello era stato sanzionato con l'arbitramento, e col rescritto del 1829? La ordinanza dell'Intendente del 1836, l'avviso della G. Corte de' Conti del 1844 approvati con quello della Consulta non si emisero in esecuzione di quel primo giudicato fondamentale, che annullò la Ordinanza Masci?

Se dunque il giudicato definitivo riconoscesse nell'avviso consultivo del 1842; se questo approva in parte la Ordinanza del 1836 e se questa fu emessa in esecuzione del Rescritto del 1829 approvativo della sentenza arbitramentale, è questo il giudicato fondamentale, il quale avendo negato il compensamento di usi civici concesso da Masci, coll'annullare la costui Ordinanza, *non bis in idem*, non può farsi risorgere i morti.

Promiscuità con i coloni, od anche con gli abitanti del villaggio di Banzi!?

Fin dal tempo in cui quei coloni timidamente si avvanzarono a pretendere dritti in quel bosco, il rappresentante di casa reale, allora posseditrice di quell'ex feudo, con lunga sua memoria sistente nel volume 4, ai fol. 40 e seguenti degli antichi atti demaniali, negava la esistenza di un demanio in quel territorio di Banzi, facendo rilevare esser desso un feudo rustico disabitato concesso dal Normanno Guiscardo all'ordine de' Benedettini, e che usurpato di poi dalla Curia Romana per farne, come ne fece un presente a Cardinali, questi lo concedevano in fitto a coloro che il dimandavano, e da novennio a novennio, e con tali e tante riserve, divieti cautele da far allontanare fin l'ombra della qualità demaniale. Come feudo rustico disabitato non può legalmente parlando ritenersi soggetto ad usi civici, nè a promiscuità; non ad usi civici per la ragione dianzi accennata della mancanza di

Città e di cittadini che lo popolassero: non ha promiscuità per quel che si è detto di sopra. Il condominio non si presume, il condominio dipende dagli usi civici che i comuni potessero vantare su di un fondo demaniale; e se per i demani ex feudali gli usi si posson presumere, per gli ecclesiastici non son dovuti che per fatto, giusta la Ministeriale del Marchese Zurlo degli 11 dicembre 1811. Nè è vero quell'altro che si asserisce con una considerazione dell'Ordinanza « di essere cioè tutti i cittadini del Rione di Banzi nel possesso degli usi civici loro accordati co' giudicati ».

Se da mezzo secolo si litiga, giusto sulla esistenza, od inesistenza nei coloni od abitanti di Banzi del dritto agli usi civici, è maraviglioso che si ritengano già dimostrato, ed in pieno possesso quei dritti, di cui tuttavia è contesa.

Conseguentemente se i coloni di Banzi non posson pretendere che i semplici dritti colonici concessi loro da' giudicati, è un fuor d'opera parlarsi di promiscuità e di ordinarsene lo scioglimento.

§. 5.

In qual modo possono compensarsi gli usi colonici per render libera la proprietà?

Ritenuto che altro non possono attendersi i coloni di Banzi che la continuazione nel godimento degli usi colonici loro concessi da' giudicati, volendosene dare il compensamento, e rendere così libera la proprietà nel demanio, come per le terre coloniche ne' possessori coloni, non si potrà mai andare alle regole di compensamento per usi civici; ed in vece può esser opera de' periti valutare i vantaggi che percepiscono, e compensarli in capitale con una qualche riseca del fondo soggetto; nel modo stesso che fu risoluto per i coloni di Avigliano, i quali gli stessi usi colonici godevano sull'ex feudo di Lagopensole; ovvero a tutto compensamento degli scarsissimi usi colonici, si potrebbe, arbitrio *boni viri*, render libere a prò loro le proprietà coloniche, assolvendoli dall'obbligo alla prestazione degli annuali redditi e terraggi, che son tenuti corrispondere giusta i giudicati. In cosiffatto modo si avrebbero i 131 coloni riportati nello stato sistente al fol. 129 del volume 6, atti demaniali, in piena proprietà la non piccola estensione di circa 3000 tomola di territorio, oltre quello impiantato a vigna e ad orti, ed a canneti, tutti designati in appositi stati contenuti nel detto volume. Ad ogni modo l'unico mezzo a far cessare una volta per sempre le pretensioni dei coloni di Banzi si è quello che fin dal momento della dimandata conciliazione proponeva il demanio, di valutarsi cioè la somma dei godimenti gratuiti, che i coloni si hanno da' giudicati, e compensarli con proporzionate riseche.

§. 6.

Che dell'appello incidente de' Bandini?

Non vogliamo sprecar tempo a ragionare contro lo appello inciden-

te; egli è rimasto confutato con la discussione fatta dell' appello principale. Se non vi sono usi civici a compensare, è inutile vedere con quale proporzione van compensati.

Ma ove per ipotesi lontanissima usi civici si potessero ritenere quelli enumerati ne' giudicati, sarebbero di tanto poco momento da non potere venir altrimenti compensati, che nel modo credette compensarli il Commissario Masci nel 1812, dal come li avrebbe compensati la nostra Ordinanza. Non sarebbero che usi essenziali e personali, e non tutti di quelli designati nell' art. 12 istruzioni del 10 Marzo 1810, quindi non altro che il minimo del compenso fissato dall' articolo 16 detto decreto potrebbe esser dovuto.

E qui ci è forza osservare che nel caso lontanissimo, e le ragioni della nostra appellazione non venissero plaudite, ed il quarto del bosco, col quarto dell' aratorio si dovesse attribuire ai Bandini, la ordinanza andrà sempre riformata nel senso dei giudicati, di andare cioè escluse dalla ripartizione le difese di *Madama Giulia, valle d' Angelo e Parassete*, come le vennero escluse dall' Ordinanza Masci, dalla sentenza arbitramentale, e dagli altri giudicati.

CONCHIUSIONE

Abbiamo dimostrato, che la esecuzione dei giudicati amministrativi non appartiene, non può appartenere al Prefetto Commissario demaniale; che ove poteri avesse di vedere della interpretazione de' giudicati stessi, gli era vietato alterarne l'essenza, e concedere quel che i medesimi aveano negato; che non vi è promiscuità a sciogliersi tra i coloni abitanti il territorio di Banzi, ed il padrone di esso; che gli usi colonici sul fondo istesso se meritano compensamento, onde render libera la proprietà, anzi di applicarsi le regole dalle leggi tracciate per gli usi civici, vanno invece rivaluti con legale valutazione, dopo i cui risultamenti o risecarsi a loro favore una proporzionata estensione di terre, o compensarsi diversamente con le annue prestazioni coloniche, cui son tenuti i coloni a corrispondere; e che lo appello incidente degli abitanti il Rione di Banzi è infondato, ed ingiusto.

Per lo che sarà della giustizia della Corte ricordare all' autore dell'appellata Ordinanza il precetto della Leg. 55 Dig. de re jud: -- *judex postquam sententiam dixit, judex esse desinit*; e l'altro segnato nel principio del nostro lavoro che *nemo potest convelli rerum judicatarum auctoritatem*.

Potenza 12 Luglio 1866.

GIULIO MELUCCI *Procuratore*
LUIGI VAGLIO *Avvocato*.

Jw.V 930